

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 27.11.2009

OGGETTO: “SCADENZA PERIODO TRANSITORIO VIGENTE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO NEL COMUNE DI NIBIONNO – AVVIO PROCEDURA DI GARA”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito all’argomento;

Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi è stato favorevolmente espresso il parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato;

Premesso che:

- con convenzione stipulata in data 18/12/1971, n.452 di repertorio, registrata ad Erba in data 10.01.1972, al n. 25, Vol. 90 atti pubblici, veniva concesso alla Società “Colombo Industria Gas S.p.A.”, con sede in Lecco, Piazza degli Affari , n. 12, il diritto di esercitare, in via esclusiva in tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas combustibile per usi domestici, civili, commerciali ed industriali e comunque per qualsiasi altro uso per cui fosse richiesto, per una durata di anni 29, dal 01/01/1973 al 31/12/2002;
- che con contratto repertorio n. 94 del 21/07/1980, registrato ad Erba il 19/08/1980 al n. 1000, Vol. 10 Mod. I, è stato modificato l’articolo 6 della sopradetta convenzione con decorrenza dal 01.01.1976;
- che con contratto repertorio n. 147 del 14/05/1982, registrato ad Erba il 04/06/1982 al n. 558, Vol. 12 Mod. I, è stata rinnovata la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Nibionno alla Società “Colombo Industria Gas S.p.A”, con sede in Lecco, Piazza degli Affari, 12, per una durata di anni 30 dal 01/01/1983 al 31./12/2012.
- che con contratto repertorio n. 773 del 26/03/1997, registrato ad Erba il 28/03/1997 al n. 239, Serie I, è stato modificato ed integrato il contratto di concessione per la realizzazione e gestione in esclusiva del pubblico servizio di produzione e/o distribuzione di gas mediante reti urbane nel territorio comunale per la durata di anni 36 dal 01/01/1997 al 31/12/2032;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 13/05/1998 esecutiva ai sensi di legge, è stato confermato il nulla osta per la fusione della Società “Colombo Industria Gas S.p.A.” con la Società “Sviluppo Gas S.p.A.”;
- è stato preso atto dell’avvenuta fusione mediante incorporazione di ENEL Distribuzione Gas S.p.A. in ENEL Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, via Ripamonti, n. 85, c.f. e P.I. 0073624015, e che, pertanto i rapporti in essere con il Comune Nibionno di cui alla convenzione n. 452 di repertorio in data 18/12/1971; al contratto-convenzione n. 94 di repertorio in data 21/07/1980; al contratto repertorio n. 147 in data 14/05/1982 e al contratto repertorio n. 773 in data 26/03/1997 proseguivano con la summenzionata Società ENEL Rete Gas S.p.A.;
- il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è, quindi, attualmente gestito da ENEL Rete Gas S.p.A., ora con sede legale in Milano, via San Giovanni sul Muro, n. 9;
- il termine finale del 31/12/2032 del contratto-convenzione di proroga succitato, affidato senza gara, non può essere rispettato e, dunque, il contratto con ENEL Rete Gas S.p.A. viene a scadere alla data del 31/12/2009, in quanto a tale data termina il periodo di gestione provvisoria ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000 e della successiva Legge n. 239/2004;

Considerato che:

- l’art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000 prevede che il servizio di distribuzione del gas è attività di servizio pubblico e che è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiore a dodici anni;
- la Legge Regionale n. 26/2003 in materia di servizi locali di interesse economico, ha previsto la possibilità per gli Enti Locali di separare l’attività di gestione delle reti e degli impianti dall’erogazione del servizio o, in alternativa, di affidare tali attività congiuntamente;

Ritenuto, tra le due soluzioni, che l'affidamento congiunto delle attività di gestione e di erogazione del servizio, presenti, per l'Ente, una maggiore convenienza economica;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 26/2003 che stabilisce, qualora si proceda all'affidamento congiunto, che il servizio deve essere affidato *“a Società di capitale scelta mediante procedura ad evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza”*;

Rilevato che la normativa vigente in materia (Legge Finanziaria 2008, art. 45 bis del D. L. 01/10/2007, n. 159, convertito in legge 29/11/2007, n. 222, in seguito modificato in parte dall'art. 2, comma 175, della legge 29/11/2007, n. 244) che prevedeva la definizione di ambiti ottimali e la effettuazione di gare da parte degli Enti Locali, è stata interpretata dalla più recente giurisprudenza in materia (Sentenze TAR Lombardia – Brescia n. 253/2008 e Consiglio di Stato n. 5213/08 Reg. Gen. 6814/2008) nel senso della possibilità da parte dei singoli Comuni di procedere all'indizione delle nuove gare nei termini di cui al D. Lgs. n. 164/2000, alle scadenze fissate dal legislatore;

Atteso che prima dell'indizione della gara è opportuno che l'Amministrazione Comunale definisca ogni rapporto con il Gestore uscente;

Ritenuto pertanto di procedere al nuovo affidamento congiunto delle attività di gestione e di erogazione del servizio e che la nuova concessione avrà le seguenti caratteristiche:

- verrà affidata mediante gara ad evidenza pubblica;
- avrà la durata di anni 12 con decorrenza dalla data di consegna degli impianti;
- avrà ad oggetto l'attività di gestione delle reti e degli impianti e la distribuzione del gas metano nel territorio comunale, alle condizioni stabilite negli atti di gara che saranno sottoposti a preventiva approvazione della Giunta Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri in merito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Si dà atto che tutta la discussione nonché gli interventi sono contenuti nei files registrati agli atti d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n.0, astenuti n. 3 (Panzuti Bisanti Giovanni, Rigamonti Gabriele e Maggioni Loredana) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto, per le motivazioni in premessa esposte, che la scadenza del contratto-convenzione di proroga di repertorio n. 773, in data 26/03/1997, del servizio, in esclusiva, di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, commerciali ed industriali e comunque per qualsiasi altro uso per cui fosse richiesto nel territorio del Comune di Nibionno, si intende rideterminato alla data del 31/12/2009;

2. di comunicare la presente nuova scadenza all'attuale gestore ENEL Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, via San Giovanni sul Muro, n. 9;
3. di avviare la procedura di gara, per la scelta del nuovo concessionario del servizio di distribuzione del gas metano per uso domestico, riscaldamento ambienti, commerciale, artigianale ed industriale e comunque per qualsiasi altro uso, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000, rendendo edotta la Concessionaria di tale scelta affinché predisponga e trasmetta all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica necessaria all'effettuazione della gara;
4. di demandare al Sindaco e alla Giunta l'eventuale proroga del contratto di concessione, nei limiti previsti dal complesso delle normative vigenti;
5. di demandare ai Responsabili delle Aree interessate, Tecnica e Finanziaria, l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto;
6. di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n.0, astenuti n. 3 (Panzuti Bisanti Giovanni, Rigamonti Gabriele e Maggioni Loredana) espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.---